



CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP)

e

l'**École Française de Rome**, C.F. 96039740582, con sede in Roma alla Piazza Farnese n. 67, rappresentata dalla Prof.ssa Brigitte Marin, Direttrice dell'École Française de Rome, operante per conto del **Centre Jean Bérard** (UAR 3133 CNRS-EFR), con sede in Napoli alla Via F. Crispi n. 86 (d'ora in poi CJB)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: a) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i*

risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- Il Centre Jean Bérard (CJB) è un organismo francese per la ricerca archeologica con sede a Napoli, consacrato agli studi sull'Italia meridionale e sulla Sicilia, dall'età arcaica alla fine dell'Impero Romano. È un'Unità del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e al tempo stesso un'emanazione dell'École française de Rome (EFR). Il CJB ha svolto, fin dalla sua fondazione nel 1966, un ruolo attivo nella ricerca archeologica in Italia meridionale. Supporta le attività di studiosi esterni all'Unità offrendo vari tipi di servizi: facilita la collaborazione tra la ricerca archeologica francese e quella italiana (agevolando le procedure), promuove le attività di ricerca (organizzazione di incontri e convegni), pubblica studi scientifici sia in formato cartaceo sia digitale sulla piattaforma editoriale online *OpenBook edition*, mette a disposizione degli studiosi la biblioteca di ricerca "Georges Vallet", fornisce alloggio agli ospiti in una foresteria, e partecipa alla formazione di giovani ricercatori nel campo dell'archeologia. La trasformazione nel 2008 da UMS 1797 (Unité Mixte de Service) a USR 3133 (Unité de Service et de Recherche), e successivamente nel 2022 da USR a UAR 3133 (Unité d'Appui et de Recherche), rappresenta un'importante evoluzione istituzionale. Infatti, oltre alle tradizionali missioni di servizio e supporto alla ricerca, al CJB è stata ora riconosciuta una missione di ricerca autonoma. Oggi, l'UAR 3133 CJB promuove e accompagna nuovi progetti e programmi di ricerca, alcuni dei quali congiunti tra il CNRS e l'EFR, focalizzati sull'archeologia e la storia antica dell'Italia meridionale, con particolare attenzione alle città della Magna Grecia e, negli ultimi anni, alle città vesuviane. La ricerca è finanziata dal CNRS, dall'EFR e dal Ministère de l'Europe et des affaires étrangères nell'ambito della "Mission archéologique Italie du Sud".

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto attraverso la messa in atto di un progetto di ricerca condiviso che viene puntualmente specificato nell'oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche riguardanti gli apparati decorativi e gli arredi degli edifici di Pompei e dell'area vesuviana.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà, nel corso delle tre annualità, attraverso i seguenti programmi di ricerca:

- “Les dieux sont partout”, “Gli dei sono ovunque”, parte del programma quinquennale del CJB, con Valérie Huet come direttore scientifico. Il programma di ricerca riguarda la presenza delle divinità nelle case e nelle ville vesuviane, i modi in cui sono raffigurate e i loro diversi status e ruoli, a seconda che siano o meno “attivate”. La Casa dell'Efebo un caso studio ideale per la ricerca sulle modalità di apparizione degli dei, poiché le divinità erano onnipresenti e rappresentate in vari modi negli affreschi e nella statuaria. Il ricco programma iconografico dovrebbe consentire di comprendere meglio il ruolo svolto dagli artigiani e dal committente nella scelta dell'iconografia, nonché l'importanza dei rituali nell' “attivazione” delle immagini e delle divinità. Oltre allo studio dettagliato della Casa dell'Efebo, saranno esplorate altre due aree di ricerca: l'evocazione delle divinità attraverso i loro attributi nelle domus e nelle ville vesuviane e la rappresentazione delle divinità nell'officina di Via Castricio. Nell'ambito del progetto sarà necessario poter accedere ad alcune case e parti del sito che sono normalmente chiuse al pubblico, realizzare rilievi fotografici (ortofoto e fotografie all'infrarosso e all'ultravioletto di notte) ed effettuare approfondimenti documentari e archivistici. Lo scopo è di elaborare una mappa della visibilità degli dei in una selezione di case di Pompei e di proporre delle ricostruzioni in 3D. È prevista una monografia, che sarà pubblicata in accordo tra il CJB e il PAP.
- “Les jardins disparus de Pompéi”, “I giardini perduti di Pompei”, con Eric Morvillez come direttore scientifico. L'obiettivo è quello di fornire una documentazione più rigorosa sulla decorazione di una serie di *viridaria* a Pompei. L'approccio integra gli affreschi a tema giardino con il resto della decorazione mitologica, e in particolare religiosa, di ciascuna casa, considerando anche la disposizione delle vasche, delle aree per i banchetti e la decorazione scultorea. Partendo dai progetti già avviati sul peristilio della Casa di Cecilio Giocondo (V, 1, 26), sul cortile con fontana della Casa di Apollo (VI, 7, 23) e sulla pittura del giardino mancante

nello pseudo-peristilio della Casa dei Dioscuri, che hanno dato risultati molto promettenti per la ricostruzione delle decorazioni, l'obiettivo è realizzare, in collegamento con il programma "Les dieux sont partout", un rilievo fotogrammetrico con la ricostruzione delle decorazioni per la Casa dell'Efebo e le strutture annesse (I.7.10, I.7.11 e I.7.19), nonché per altri edifici della Regio I. Una seconda parte del programma di ricerca si propone l'obiettivo di indagare la questione dei dipinti di *paradeisos*, raffigurazioni di inseguimenti di animali su grandi pareti o decorazioni secondarie, attraverso rilievi fotografici e approfondimenti documentari e archivistici.

- "Ad luxuriae instrumenta. Entre la demeure et la tombe : le mobilier en ivoire et en os ouvragé à Pompéi", "Ad luxuriae instrumenta. Tra la dimora e la tomba: i manufatti in avorio e osso intagliato a Pompei", con Anselme Cormier come direttore scientifico. Il progetto si propone di inventariare, studiare e analizzare gli oggetti in avorio e osso prodotti e/o ritrovati a Pompei. La prima parte del programma consiste in uno studio degli oggetti in avorio e osso rinvenuti nell'ambito del progetto di ricerca sulla necropoli di Porta Nocera, sotto la direzione di W. Van Andringa e H. Duday. La seconda parte, svolta presso il deposito di Casa Baccho, mira a perfezionare lo studio esaustivo del materiale presente, redigendo un inventario delle cassette per organizzare il lavoro a lungo termine e offrire un'analisi sintetica. La terza parte del progetto prevede lo studio del materiale in avorio e osso proveniente dalla Casa dei Pittori al lavoro. La quarta parte, intitolata "Ancient Elephant DNA from Roman-Era Ivory: Tracing Early Globalization and Human Impacts on Biodiversity", sarà realizzata in collaborazione con l'Università dell'Oklahoma e prevede il prelievo di campioni dagli oggetti in avorio per eseguire analisi mirate. La quinta parte del programma consiste nel partecipare al progetto CRC Casa della Regina Carolina presso la Cornell University, in collaborazione con AOROC ENS-CNRS-PSL e l'Università di Bologna, per contribuire alla presentazione virtuale dei mobili della casa e del giardino. Inoltre, grazie al supporto digitale, il progetto intende proporre ricostruzioni 2D e modellazioni 3D degli oggetti, utilizzando un approccio e metodi provenienti dal campo del design.
- "IRIS, Image et rituel en Italie et en Sicile antiques", "IRIS, immagine e rituale in Italia e Sicilia antiche", progetto che fa parte del programma quinquennale dell'EFR e di quello del CJB (2022-2026). Quest'ultimo prevede la possibilità di collaborazioni scientifiche, partecipazione a conferenze internazionali e accesso agli archivi, nonché la possibilità da parte del PAP di ospitare scuole dottorali per visite e incontri didattici e di ricerca.

Tutte le attività sopra menzionate saranno preventivamente concordate con i referenti del PAP, soggette a preventiva autorizzazione annuale e potranno subire modifiche, tenendo conto delle attività in programmazione da parte del PAP.

2.3 Nel dettaglio il CJB si impegna a condividere con il PAP gli esiti delle attività, compresi il materiale e la documentazione (fotografica e altra) prodotta nell'ambito delle operazioni.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

4.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla prof.ssa Valérie Huet per conto del Centre Jean Bérard e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

4.2 Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per il Centre Jean Bérard la prof.ssa Valérie Huet e la dott.ssa Priscilla Munzi;
- per il Parco Archeologico di Pompei il dott. Giuseppe Scarpati e la dott.ssa Valeria Amoretti.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 Il CJB fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei.

Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività

6.3 Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate fra le Parti.

6.4 Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - ai docenti e eventuali collaboratori del CJB debitamente autorizzati, i cui nomi saranno comunicati preventivamente ai responsabili scientifici:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte del PAP nella persona dei referenti della presente convenzione;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente degli uffici preposti.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti.

8.3 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

8.5 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

7. 5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta.

Art. 9 (ONERI)

9.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

9.2 La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

10.1 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2 Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

11.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

11.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

13.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

13.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 14 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Pompei

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Centre Jean Bérard

La direttrice dell'EFR

Prof.ssa Brigitte Marin

